

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO.

ORDINE DEL GIORNO

4^ seduta – 20 luglio 2005 – ore 11.00

DOC. N. 20 – ASSEGNI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO EROGATI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO. POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA' AL FINE DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI UTILI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA NEL REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA.

DOC. N. 21 – ASSEGNI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO EROGATI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE DI CREDITO. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 243 DEL 2004 PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'.

VARIE ED EVENTUALI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale delle Prestazioni

**AL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO.**

OGGETTO:

Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in favore del personale dipendente dalle imprese di credito.

Possibilità di accedere al Fondo di solidarietà al fine della maturazione dei requisiti utili per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI ASSEGNI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO	2
3. DESTINATARI	2
4. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.....	3
5. CONCLUSIONI.....	5

1. PREMESSA

La presente relazione è stata redatta con riferimento alla disciplina attualmente vigente in materia di pensione contributiva e di requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità. Si ricorda infatti che l'art. 1, commi 6 e 7, della legge 243 del 2004 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i requisiti per il pensionamento di anzianità in 40 anni di anzianità contributiva, ovvero in 60 anni di età e 35 di anzianità contributiva, con un progressivo incremento del requisito anagrafico fino ai 62 anni di età.

La medesima disposizione ha innalzato a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico minimo per conseguire la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. E', inoltre, data possibilità a coloro che liquidano la pensione con il sistema contributivo e che hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva di conseguire il diritto a pensione con gli stessi limiti anagrafici previsti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo.

Si rende, pertanto, opportuno disciplinare tali tematiche esposte alla luce degli sviluppi normativi citati.

2. DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI ASSEGNI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO

L'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 158/2000 prevede che il Fondo possa erogare, in via straordinaria, assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ovvero, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, per un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato a titolo di pensione per la quale sono finalizzati, dedotta la contribuzione correlata.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che *gli assegni straordinari per il sostegno del reddito vengano erogati dal Fondo in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.*

L'art. 10, comma 9, del D.M. 158/2000 correla la misura degli assegni straordinari alla prestazione alla quale sono finalizzati:

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

- 1. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:*
 - a. l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;*
 - b. l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;*
- 2. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:*
 - a. l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;*
 - b. l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.*

3. DESTINATARI

La liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito con il sistema contributivo potrebbe essere ammessa per tutti coloro la cui pensione viene liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Si tratta, in particolare, dei lavoratori "neo iscritti" al 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di anzianità assicurativa e contributiva prima di tale data, nonché dei soggetti che esercitano il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 2 del D.L. n. 355 del 2001.

Ai sensi delle norme appena citate hanno titolarità ad esercitare la facoltà di opzione:

1. I lavoratori che l'hanno esercitata **entro il 1° ottobre 2001** sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data (articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355/2001);
2. lavoratori che l'hanno esercitata **a partire dal 1° ottobre 2001** e possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355, che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995)

In entrambi i casi la facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

In merito all'ammissibilità dell'esercizio di opzione previsto all'art.1, comma 9, della legge 243/2004, la scrivente Direzione ritiene che la predetta opzione sia ammissibile solo all'atto del pensionamento e, quindi, al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità nel sistema retributivo previgenti alla citata legge n. 243 del 2004. Infatti, la norma prevede che nei confronti delle lavoratrici dipendenti siano confermati i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti alla legge n. 243 del 2004, purché il calcolo della pensione avvenga secondo le regole del sistema contributivo. Pertanto, nel caso di specie, non siamo in presenza di un'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del predetto art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dal citato D.L. n. 355 del 2001, ma si tratta solo di un'opzione riferita alle modalità di calcolo della prestazione, rimanendo, per il resto, la lavoratrice completamente attratta nella disciplina vigente per le pensioni retributive.

4 CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

La liquidazione dell'assegno straordinario nel sistema contributivo presuppone la finalizzazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla pensione di vecchiaia introdotta dal sistema contributivo.

Si ricorda in proposito che i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995):

- a) cessazione del rapporto di lavoro;
- b) età non inferiore a 57 anni;
- c) 5 anni di contribuzione effettiva;
- d) importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età.

Si prescinde dal requisito anagrafico al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e dal predetto importo a partire dal 65° anno di età.

Come stabilito dall'articolo 11, comma 9, del DM n. 158 del 2000, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Ne consegue che deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.

Allo stato attuale, tale calcolo incontra le seguenti problematiche

a. COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

nel sistema contributivo, l'importo della prestazione è strettamente dipendente dall'età anagrafica del lavoratore alla decorrenza. Infatti, il montante contributivo maturato dal lavoratore viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, stabilito dalla legge. Al momento, i coefficienti di trasformazione sono stati fissati dalla legge n. 335 del 1995 per un range di età comprese tra i 57 e i 65 anni. Qualora si liquidasse un assegno straordinario nel sistema contributivo ad un soggetto avente un'età inferiore ai 57 anni, non vi sarebbe un coefficiente di trasformazione cui far riferimento.

Potrebbe pertanto essere utilizzato il coefficiente relativo all'età anagrafica del lavoratore al momento della scadenza dell'assegno straordinario.

b. IMPORTO SOGLIA DELLA PENSIONE TEORICA

Il lavoratore che, alla decorrenza della pensione, non ha compiuto i 65 anni di età deve aver maturato un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Sulla base di quanto premesso, tale requisito deve essere posseduto alla decorrenza dell'assegno, in modo da rispettare la correlazione tra assegno e prestazione finale, prevista dal citato articolo 11, comma 9, del DM 158/2000, nonché dare garanzia all'esodato di possedere anche il requisito in esame alla scadenza dell'assegno straordinario.

Tale ultimo aspetto presenta un grado di aleatorietà in considerazione dell'incidenza, sul calcolo della prestazione finale, del "congelamento" della contribuzione correlata all'ultima retribuzione percepita in costanza di lavoro. In questo caso, la crescita dell'importo dell'assegno sociale non è bilanciata da un contestuale incremento delle retribuzioni e, quindi, della contribuzione che forma il montante contributivo finale complessivo

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore, all'atto dell'accesso alla scadenza dell'assegno straordinario, non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla certificazione del diritto a pensione della vecchiaia contributiva e alla conseguente liquidazione dell'assegno straordinario previa verifica che l'importo dell'assegno straordinario non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno di decorrenza dell'assegno straordinario.

c. MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

L'art. 11, comma 9 del Decreto 158/2000, nel determinare la misura dell'assegno straordinario, e nel correlarne, come già detto, la misura alla prestazione alla quale è finalizzato, fa espresso riferimento all'attribuzione della *maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, ovvero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità.*

Pertanto, dal combinato disposto dell'art. 10 del DM n. 158/2000 con le regole vigenti per il calcolo del sistema contributivo, ai fini del calcolo dell'assegno straordinario, l'attribuzione della maggiorazione potrebbe essere riferita

all'incremento del montante contributivo posseduto dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la contribuzione relativa al futuro versamento di contribuzione correlata

Si precisa in proposito che deve essere preso a riferimento il 33% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, per le quali il datore di lavoro versa, a titolo di contribuzione correlata, il 32,70%.

d. MASSIMALE CONTRIBUTIVO

A seguito dell'esercizio dell'opzione, propedeutica alla liquidazione dell'assegno straordinario nel sistema contributivo, la contribuzione correlata deve essere versata sull'importo del massimale contributivo previsto per l'anno di decorrenza dell'assegno straordinario.

5 CONCLUSIONI

Ove codesto Comitato concordi con l'analisi effettuata sarà possibile procedere alla certificazione del diritto a pensione e, conseguentemente, alla liquidazione degli assegni straordinari con il sistema contributivo ove risulti soddisfatto il requisito dell'importo soglia di cui al punto 4, lett. b).

 IL DIRETTORE GENERALE



Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%
Tasso di sconto = 1,5%		

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E
DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE IMPRESE DI CREDITO.**

OGGETTO: Liquidazione degli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del DM 158/2000 finalizzati alla vecchiaia contributiva nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deliberazione n. _____

SEDUTA DEL _____

IL COMITATO

- **VISTO** il D.M. 158/2000, che ha istituito il *Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito*, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale;
- **VISTO** l'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 375/2003, in base al quale il Fondo eroga in via straordinaria assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale;
- **VISTO** il parere favorevole dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti;

DELIBERA

- 1) Alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 158/2000 possono essere ammessi i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
- 2) All'assegno straordinario liquidato con le regole del sistema contributivo possono essere ammessi i lavoratori che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 355/2001.
- 3) A seguito dell'esercizio dell'opzione, propedeutica alla liquidazione dell'assegno straordinario nel sistema contributivo, la contribuzione correlata deve essere versata sull'importo del massimale contributivo previsto per l'anno di decorrenza dell'assegno straordinario medesimo.

- 4) La liquidazione dell'assegno straordinario, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995 viene effettuata:
- a) utilizzando il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del lavoratore al momento della scadenza dell'assegno straordinario;
 - b) incrementando il montante contributivo posseduto dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla base delle retribuzioni sulle quali verrà versata la contribuzione correlata.
- 5) Nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell'assegno straordinario, non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla conseguente liquidazione dell'assegno straordinario previa verifica che l'importo dell'assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
- Qualora tale requisito non risulti soddisfatto, non è possibile procedere alla liquidazione della prestazione straordinaria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale delle Prestazioni

AL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
E DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO

OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in favore del personale dipendente delle imprese di credito. Applicabilità dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 per l'accesso al fondo di solidarietà.

1. Premessa

L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 ha stabilito, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, per le lavoratrici sia dipendenti che autonome la conferma della possibilità di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e al raggiungimento, rispettivamente, di almeno 57 o 58 anni di età. Per potersi avvalere di tale opportunità le lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore consente, in sostanza, alle lavoratrici, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge in oggetto.

Preliminarmente si fa presente che la scelta operata dalle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non va considerata alla stregua di un'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ma va ricondotta ad una scelta che si limita al sistema di calcolo, al fine di accedere alla pensione di anzianità con requisiti meno stringenti rispetto a quelli stabiliti, a partire dal 1° gennaio 2008, dalla citata legge n. 243 del 2004.

Tale aspetto produce alcune precise conseguenze:

1. possono beneficiare della sperimentazione sia le lavoratrici che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (per le quali, peraltro, la concreta possibilità di accedere alla pensione con la normativa in questione, potrà verificarsi solo dal 2013 in avanti), ma anche coloro che hanno maturato almeno 18 anni di contributi alla medesima data.

Come noto, per queste ultime non è, infatti, ammesso l'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo tout court, a decorrere dal 1° ottobre 2001.

2. alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le regole proprie di coloro che accedono alla pensione con il sistema retributivo o misto.

2. Accesso al fondo di solidarietà

Ciò premesso, si ritiene che la scelta di avvalersi della disciplina sperimentale introdotta dall'articolo 1, comma 9, sia da ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi richiesti dalla disciplina previgente alla legge n. 243 del 2004, decide di accedere al pensionamento, essendo finalizzata esclusivamente a tale obiettivo, a differenza di quanto avviene nel caso dell'opzione per il sistema contributivo ex articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Allo stesso tempo, si può sostenere che qualora la lavoratrice scelga di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo proprie del sistema contributivo, anticipi di fatto l'età per l'accesso al pensionamento di anzianità previste dal regime pensionistico di appartenenza. Pertanto, qualora la lavoratrice manifesti espressamente, al momento di sottoscrivere l'accordo per l'accesso al fondo di solidarietà, di avvalersi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario si deve far riferimento ai requisiti anagrafici richiesti dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004 per il conseguimento della pensione di anzianità.

Come già specificato, eccetto che per il sistema di calcolo la lavoratrice rimane soggetta integralmente alla normativa vigente per i pensionati con il sistema retributivo o misto.

Pertanto, la contribuzione correlata dovrà essere versata sull'intero ammontare della retribuzione, senza tenere conto del massimale contributivo operante per i lavoratori soggetti al regime contributivo.

Inoltre, l'art. 1, comma 9, nell'introdurre il sistema sperimentale in esame, conferma solamente la possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità con i 57 anni o i 58 anni di età, sempreché siano stati maturati almeno 35 anni di anzianità contributiva, senza prevedere alcuna altra deroga alla disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008. Pertanto, le finestre di accesso da applicarsi alla fattispecie in argomento sono quella stabilite dal predetto articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM n. 158 del 2000, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Ne consegue che l'assegno deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.

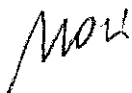
Al riguardo, si ribadisce quanto già illustrato con l'informativa relativa all'erogazione dell'assegno straordinario con il sistema contributivo, per quanto riguarda la determinazione del coefficiente di trasformazione e del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo annuale.

Diversamente, non rappresenta un impedimento alla liquidazione dell'assegno l'eventualità che l'importo dello stesso non superi del 20 per cento l'importo dell'assegno sociale, poiché tale requisito è proprio del conseguimento del diritto a pensione del sistema contributivo e, pertanto, non applicabile alle lavoratrici in esame per le quali si applica la disciplina propria del sistema retributivo o misto.

3. CONCLUSIONI

Ove codesto Comitato concordi con l'analisi effettuata sarà possibile procedere alla certificazione del diritto a pensione e, conseguentemente, alla liquidazione degli assegni straordinari per le lavoratrici che decidono di avvalersi della facoltà loro concessa dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, ove risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore.

 DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO.**

OGGETTO Assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M.
: .158/2000. Applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243
del 2004 per l'accesso al fondo di solidarietà.

Deliberazione n. _____

SEDUTA DEL _____

IL COMITATO

- **VISTO** il D.M. 158/2000, che ha istituito il *Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito*, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale;
- **VISTO** l'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 158/2000, in base al quale il Fondo eroga in via straordinaria assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale;
- **VISTO** l'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
- **VISTO** il parere favorevole dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti;

DELIBERA

le lavoratrici che dichiarano, al momento dell'accesso al fondo, di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 possono essere ammesse alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 158/2000.

Per valutare il possesso del diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario si deve far riferimento:

- ai requisiti anagrafici richiesti dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004 per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
- alle finestre di accesso al pensionamento previste dall'art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE